

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 140 DEL 28/01/2025

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DELLA FUNZIONE OSPEDALIERA  
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi  
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 136/25

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- in conformità agli atti della programmazione regionale, l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" eroga le prestazioni dell'assistenza ospedaliera nell'ambito delle strutture (due ospedali presidi di rete "spoke" di Bassano e Santorso e l'ospedale di Asiago quale struttura "nodo di rete") previste dalla classificazione della rete ospedaliera del Veneto e dalle relative schede di dotazione di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019 (con i successivi provvedimenti attuativi);
- presso ciascuno dei due presidi ospedalieri dell'Azienda è istituita l'unità operativa complessa di direzione medica; a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione pubblica previste all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo vigente) risultano attualmente incaricati della Direzione delle unità operative complesse i seguenti dirigenti:

dr. Mario GRATTAROLA, Direttore dell'Unità operativa complessa "Direzione medica Santorso";

dr.ssa Sira BIZZOTTO, Direttore dell'Unità operativa complessa "Direzione medica Bassano";

- con nota di protocollo n. 4362 del 17 gennaio 2025 il Direttore sanitario, richiamate le esigenze di completamento delle procedure di uniformazione, standardizzazione e unificazione dei servizi nelle diverse strutture dell'Azienda - in modo da strutturare il processo di armonizzazione delle attività nei diversi presidi nel senso del potenziamento e dell'efficienza ma anche favorendo la complementarietà e la valorizzazione delle singole specificità - ha proposto l'attivazione della Direzione della funzione ospedaliera prevista dalla programmazione regionale e ha indicato che le garanzie per l'assegnazione dell'incarico non possono prescindere dalla esperienza maturata nell'ambito della direzione medica, con l'individuazione di un dirigente che ha già ricoperto posizioni e ruoli di coordinamento (dipartimentali o di funzioni trasversali);
- con successiva nota n. 4911 del 20 gennaio 2025 il Direttore sanitario ha proposto di affidare al dr. Mario GRATTAROLA l'incarico di Direttore della funzione ospedaliera.

Considerato che:

- i piani socio sanitari 2012-2016 e 2019-2023 approvati dalla Regione del Veneto - rispettivamente, con le leggi regionali 29 giugno 2012, n. 23 e 28 dicembre 2018, n. 48 - individuano gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali;
- con riferimento all'assistenza ospedaliera, le linee di sviluppo della legislazione regionale recate dai piani socio sanitari 2012-2016 e 2019-2023 approvati dalla Regione del Veneto - rispettivamente, con le leggi regionali 29 giugno 2012, n. 23 e 28 dicembre 2018, n. 48 hanno previsto l'individuazione di un Direttore che "a prescindere dal numero di sedi" dei presidi ospedalieri è "unico responsabile organizzativo-funzionale dell'intera funzione ospedaliera";
- secondo il PSSR 2012-2016 il Direttore della funzione ospedaliera:

*"garantisce la funzione direzionale di tutte le attività del presidio ospedaliero;*

*persegue gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la direzione aziendale mediante le risorse assegnate; con la medesima metodologia definisce attività, risultati e risorse con le strutture dipartimentali afferenti;*

*garantisce la migliore funzionalità dei servizi ospedalieri, favorisce un'adeguata assistenza*

*ospedaliera alle persone nonché la continuità dell'assistenza, operando in stretta interrelazione con il direttore della funzione territoriale e con il direttore del dipartimento di prevenzione nell'ambito degli indirizzi strategici stabiliti dalla direzione aziendale e del budget attribuito alla struttura ospedaliera;"*

- il successivo PSSR 2016-2019 precisa che il “Direttore della funzione ospedaliera” è altresì:

*“responsabile aziendale delle liste d’attesa che a fronte dell’analisi dei fabbisogni, dell’appropriatezza della domanda e delle risorse disponibili devono studiare e attuare politiche di miglioramento del soddisfacimento delle domande” di:*

*“accesso al pronto soccorso” (unitamente al direttore dell’unità operativa complessa del pronto soccorso e del ruolo del Direttore sanitario che “ha il compito di garantire il buon governo dell’offerta di prestazioni in relazione alla domanda, facendo sintesi tra le richieste e le proposte dei direttori di funzione ospedaliera e territoriale”);*

*“per i ricoveri e gli interventi chirurgici;"*

*“fermo restando il ruolo degli organi aziendali (Direttore generale, Collegio sindacale, Collegio di direzione), dei componenti la direzione generale (Direttore amministrativo, Direttore sanitario, Direttore dei servizi sociosanitari), del Consiglio dei sanitari, delle Direzioni degli ospedali e delle Direzioni dei dipartimenti” inoltre “Al direttore della funzione ospedaliera (primus inter pares) spetta il compito di pianificare, organizzare e gestire le attività inter-ospedaliere e coordinare funzionalmente i vari ospedali in modo da garantire il livello qualitativo adeguato e utilizzare in modo efficiente le risorse all’interno dell’Azienda sanitaria ;”*

Considerato altresì che:

- nel tempo intercorso tra l’approvazione dei suddetti provvedimenti legislativi è altresì intervenuta la legge regionale del Veneto 25 ottobre 2016 n. 19 di riordino degli ambiti territoriali delle Aziende unità sanitarie locali in adempimento alla quale la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 1306 del 16 agosto 2017 avente ad oggetto le linee guida per la predisposizione degli atti aziendali;
- in conformità alla legislazione e ai provvedimenti esecutivi regionali sopra richiamati, il vigente atto aziendale dell’U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana” (deliberazione n. 103 del 24 gennaio 2025) istituisce al paragrafo 5.4.2.1 la “Direzione della funzione ospedaliera” alla quale afferiscono, tra le altre, le seguenti funzioni:

*“garantire in forma integrata la funzione direzionale di tutte le attività dell’ospedale;*

*perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione e di budget con la direzione aziendale mediante le risorse assegnate;*

*con la medesima metodologia definisce le attività, risultati e risorse con le strutture dell’area di competenza e con i dipartimenti ospedalieri;*

*garantire la migliore funzionalità dei servizi ospedalieri, fornisce un’adeguata assistenza ospedaliera alle persone nonché la continuità dell’assistenza, operando in stretta interrelazione con il direttore dei servizi socio sanitari e con il direttore del dipartimento di prevenzione;*

*raccordarsi con le direzioni mediche per la programmazione armonica dell’attività specialistica aziendale al fine di uniformare l’offerta assistenziale al fine di perseguire il rispetto degli standard regionali in termini di tempi di attesa”.*

- il Direttore della funzione ospedaliera contemplato nell’atto aziendale dell’U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”:

*“è nominato dal direttore generale tra i direttori medici di presidio ospedaliero, sentito il direttore sanitario. Ha il compito di coordinare e raccordare l’attività ospedaliera dell’azienda al fine di uniformare l’offerta assistenziale ospedaliera sul territorio di riferimento; interviene nel governo delle liste di attesa organizzando i servizi con l’obiettivo di garantire, nei tempi previsti, a tutti i residenti, le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale nell’ospedale di*

*referimento territoriale, compatibilmente con il livello assistenziale richiesto.*

*Al direttore medico della funzione ospedaliera viene riconosciuta la maggiorazione della retribuzione [...] di cui all'art.39, comma 9, CCNL 8 giugno 2000 come modificato dall'art.4, comma 4, CCNL del 6 maggio 2010 per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria nella misura definita dall'azienda in base alle responsabilità attribuite, il cui costo è posto a carico del bilancio”.*

Ritenuto che:

- nel silenzio della D.G.R.V. n. 1306 del 16 agosto 2017 e dell'atto aziendale, la durata dell'incarico di Direttore della funzione ospedaliera è determinata dall'Azienda in ragione dell'apprezzamento delle sottostanti esigenze organizzative nonché – dall'altro lato - dell'accessorietà e complementarietà delle funzioni di coordinamento attribuite rispetto a quelle già esercitate quale direttore della struttura complessa di afferenza;
- le modalità di nomina del Direttore della funzione ospedaliera – riservate alle prerogative di gestione del Direttore generale su proposta del Direttore sanitario – comportano la decadenza dall'incarico in caso di nomina di un nuovo Direttore generale, salva riconferma.

Dato atto che:

- la lettera X della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024 (la cui efficacia per l'anno 2025 è temporaneamente prorogata fino all'adozione di nuovi provvedimenti da parte della Giunta regionale, come da comunicazione dell'Area sanità e sociale n. 22842 del 15 gennaio 2025 registrata al n. 3815 del protocollo dell'Azienda il giorno successivo) richiama le maggiorazioni previste per l'incarico di direzione di dipartimento e che sono fissate nella misura minima del trenta per cento (calcolato sul valore massimo della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'incarico di direzione di struttura complessa);
- la lettera X della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024 precisa inoltre che al Direttore della funzione ospedaliera, al quale già compete la maggiorazione del trenta per cento prevista per l'incarico di Direttore medico di presidio, può essere riconosciuta una maggiorazione;
- nel determinare le misure delle suddette maggiorazioni la D.G.R.V. n. 22 del 2024 fa riferimento ai valori previsti all'articolo 39, comma 9, del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria stipulato l'8 giugno 2000, all'articolo 4, comma 4 del C.C.N.L. della dirigenza medico-veterinaria del 6 maggio 2010 (richiamati dall'articolo 91, comma 12 del C.C.N.L. dell'area sanità del 19 dicembre 2019);
- la maggiorazione della retribuzione connessa al “*conferimento di incarichi che pur non configurandosi con denominazione di direzione di dipartimento ricomprendono – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse*” è stata peraltro da ultimo contrattualmente disciplinata all'articolo 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 che disapplica e sostituisce l'articolo 91 del precedente contratto collettivo del 2019;
- il nuovo articolo 69 del contratto collettivo dell'area applicabile conferma quanto già precedentemente previsto per l'imputazione dell'onere della maggiorazione della retribuzione a carico del bilancio dell'Azienda;

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” quale dirigente responsabile del procedimento, propone al Direttore generale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla proposta del Direttore sanitario di nomina del Direttore della funzione ospedaliera.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e

regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di attribuire, per le ragioni esposte in premessa, al dr. Mario GRATTAROLA, già Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione medica Santorso" l'incarico di Direttore della funzione ospedaliera;
2. di stabilire che l'incarico di Direttore della funzione ospedaliera:
  - a. decorre dal giorno 1 febbraio 2025 con durata stabilita in anni tre; il venir meno dell'incarico di Direttore dell'unità operativa complessa di afferenza comporta la risoluzione di diritto dell'incarico di direzione della funzione ospedaliera;
  - b. cessa entro sei mesi dalla nomina di un nuovo Direttore generale, salva riconferma;
  - c. è soggetto a valutazione annuale in merito al raggiungimento degli obiettivi di risultato e di attività indicati dalla Direzione generale; a tal fine il Direttore della funzione ospedaliera presenterà una dettagliata relazione annuale sulla base della quale il Direttore sanitario esprimerà le proprie osservazioni ai fini del definitivo giudizio di competenza del Direttore generale; l'esito positivo della valutazione da parte del Direttore generale è condizione per la maturazione del diritto alla maggiorazione della retribuzione prevista per l'incarico;
  - d. è revocabile in caso di esito negativo della valutazione alla scadenza annuale ovvero – anche anticipatamente rispetto alla scadenza annuale – in caso di gravi inadempienze che nel corso dell'anno consentano di accertare il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
3. di dare atto che, fatta salva la sopravvenienza di diverse disposizioni regionali, al direttore della funzione ospedaliera viene riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura definita dall'Azienda in base alle responsabilità attribuite, in misura pari a euro 4.400,00 annui e il cui costo è posto a carico del bilancio;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.